# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3513-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
**(DE MITA)**

DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
**(FRACANZANI)**

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
**(FORMICA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(AMATO)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(FANFANI)**

COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
**(GASPARI)**

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
**(LA PERGOLA)**

*Presentato l'11 gennaio 1989*

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI

Relatori: **Vito NAPOLI**, per la X Commissione
**Andrea CAVICCHIOLI**, per la XI Commissione

**NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro pubblico e privato) l'8 marzo 1989. In pari data le Commissioni riunite hanno deliberato di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione per i relatori a riferire oralmente in Aula.**

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

### PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia eliminata ogni discriminazione tra lavoratori dipendenti da imprese a partecipazione statale e lavoratori dipendenti da aziende private, pur sempre interessate dalla crisi siderurgica.

## TESTO
### DEL DISEGNO DI LEGGE

—

**Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI.

## TESTO
### DELLE COMMISSIONI RIUNITE

—

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1.

1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori che alla data del 1° gennaio 1989 risultavano dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produ-

zione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1° gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nell'attività di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.

3. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1989 per i lavoratori dipendenti dalle aziende indicate nel predetto articolo 1. Per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di materiali refrattari e dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica nonché per le imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione la medesima disciplina continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1990.

4. La disciplina di cui al comma 3 continua a trovare applicazione dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di tubi senza saldature che abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, e dalle imprese siderurgiche che alla data del presente decreto fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di cessata attività della unità produttiva cui erano addetti, a condizione che siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriale accertati con la deliberazione del CIPI del 20 luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, secondo periodo, le parole:* « del sessantesimo anno di età » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia »;

*al comma 1, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dai seguenti:*

« Il trattamento di pensione di cui al presente articolo è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori dipendenti delle imprese di cui all'articolo 1 da data anteriore al 1° gennaio 1988 titolari di pensione o di assegno di invalidità. Ai predetti lavoratori verrà corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. Alle lavoratrici dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Ai dirigenti che possano far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al presente comma con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 3 »;

*al comma 2, le parole:* « ai fini dei benefici previsti nel comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai soli fini dei benefici previsti nel comma 1 e fermo restando che la presentazione della domanda non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro »;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 2 il rapporto di lavoro si estingue ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennità di mancato preavviso prevista nel caso di licenziamento »;

*al comma 3, le parole:* « purché non oltre il 30 giugno 1989 » *sono sostituite dalle seguenti:* « purché non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

*dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

« 4-*bis*. I lavoratori di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono equiparati a quelli indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e possono, conseguentemente, costituire cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa »;

*al comma 8, dopo le parole:* « numero complessivo dei lavoratori » *sono aggiunte le seguenti:* « esclusi i dirigenti »;

*dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:*

« 9-*bis*. Il diritto al pensionamento anticipato di cui al comma 3 dell'articolo 1 è esercitabile quando intervenga, su domanda dell'impresa, una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica, fissando i termini entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 12.

9-*ter*. Per ciascun lavoratore posto in pensionamento anticipato di cui al comma 3 dell'articolo 1, l'impresa è tenuta a versare al fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante al lavoratore.

9-*quater*. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 10. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti nella delibera di cui al comma 10. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a quello accertato il datore di lavoro opera la selezione sulla base delle esigenze dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori.

9-*quinquies*. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, valutato in lire 66,5 miliardi per l'anno 1989, in lire 32 miliardi per l'anno 1990 e in lire 18 miliardi per l'anno 1991, si provvede per l'anno 1989, a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento " Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio " ».

*L'articolo 5 è soppresso.*

*L'articolo 6 è soppresso.*

*L'articolo 7 è soppresso.*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole:* « con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente » *sono sostituite dalle seguenti:* « con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno »;

*al comma 1, le parole:* « di promozione industriale controllata dall'IRI (SPI) » *sono sostituite dalle seguenti:* « di sviluppo e promozione imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.A.) »;

*al comma 1, dopo le parole:* « con operatori privati » *sono aggiunte le seguenti:* « e con cooperative o loro consorzi ».

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« 1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione", con dotazione complessiva di lire 660 miliardi da iscrivere in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di sviluppo e promozione imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.A.) di cui all'articolo 8, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

3. Una quota pari a lire 360 miliardi dei finanziamenti previsti dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e Taranto.

4. Una quota pari a lire 240 miliardi è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'articolo 8.

5. Una quota pari a lire 60 miliardi è destinata a interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole:* « a finanziamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « al Fondo speciale di reindustrializzazione »;

*al comma 2, le parole:* « dei finanziamenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle disponibilità del Fondo »;

*dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

« 2-*bis*. Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'articolo 8.

2-*ter*. Detta anticipazione è collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.

2-*quater*. Una ulteriore anticipazione pari al 50 per cento del residuo può essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.

2-*quinquies*. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 8, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, l'erogazione

delle somme necessarie, a valere sul Fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno indicato nel medesimo programma. La SPI SpA è autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'articolo 8, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dalla presente legge. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o a tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalità previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 9 per cento.

2-*sexies*. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI SpA potrà essere, inoltre, concesso un contributo per un ammontare non superiore al 10 per cento degli investimenti ammissibili. Entro tale percentuale non dovrà essere compreso il contributo relativo al regolamento comunitario Resider secondo le modalità indicate all'articolo 12-*bis*.

2-*septies*. Per le iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno, la SPI SpA potrà concedere finanziamenti agevolati necessari alla saldatura dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa a cui partecipi al capitale. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto al punto *b)*, comma 2, dell'articolo 9 della presente legge e con una durata non superiore ad anni 4.

2-*octies*. I contributi erogati alle società che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale, di cui all'articolo 8, sono da queste accantonabili in apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

*al comma 4, dopo le parole:* « una relazione semestrale » *sono aggiunte le seguenti:* « da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, le parole* « al 31 gennaio 1989 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 30 aprile 1989 »;

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « Unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 31 maggio 1984, n. 193, le imprese siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA, nonché quelle produttrici di tubi ed esercenti attività di fusione di getti di ghisa e di acciaio, sono tenute a notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale della produzione industriale, i programmi di investimento relativi agli impianti esistenti o da porre in essere ».

*Dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:*

« ART. 12-*bis*.

1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è prorogata di tre anni.

2. Al fondo di cui al comma 1 è conferita per il triennio 1989-1991 la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in lire 10 miliardi per il 1989 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per il triennio 1989-1991 la somma di lire 100 miliardi da suddividersi in lire 20 miliardi per il 1989 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

4. Ai conferimenti di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 1988, n. 541.

5. Per le cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e per quelle costituite ai sensi della legge medesima dai lavoratori di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova nonché nelle aree già individuate o da individuarsi ai sensi dei Regolamenti CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), n. 2506/88 del 26 luglio 1988 (Renaval), la misura di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissata in cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto.

6. Per le cooperative di cui al comma 5 il limite indicato dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissato in cinque annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato ».

« ART. 12-*ter*.

1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario Resider n. 328 del 2 febbraio 1988 e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto per la riconversione, l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, purché non appartenenti al settore siderurgico; il contributo sarà pari al 25 per cento del costo degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, con il limite massimo di 700 milioni.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese:

*a)* piccole e medie imprese industriali quelle aventi non di più 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale;

*b)* piccola e media impresa di servizio quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

3. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile – nonché le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e società di comodo – ad eccezione di quelle che considerate come un'unica impresa non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresì, sentito un comitato tecnico, che sarà appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalità stabilite per la concessione delle agevolazioni.

6. L'accertamento della realizzazione dei programmi sarà effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle disponibilità residue, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge, del "fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. fino all'ammontare di lire 70 mi-

liardi. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e le spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al precedente comma 5, sono poste a carico del già citato « fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » fino ad un ammontare massimo di lire 300 milioni. I contributi di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle comunità economiche europee.

8. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, può essere disposta la revoca delle agevolazioni.

9. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca di cui al precedente comma per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso di interesse legale.

10. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo può essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività. Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 5. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

11. L'attuazione del presente articolo è legata all'applicazione del regolamento comunitario Resider n. 328 del 2 febbraio 1988 ».

*Nell'elenco previsto all'articolo 1, comma 1, le parole:* « ITAFREDDO S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « ITA Industrie trasformazione acciaio S.p.A. » *e le parole:* « SIPRA S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « ARC SIPRA Società italiana prefabbricati acciai Sipra S.p.A ».

*Decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 8 dell'11 gennaio 1989.*

---

**Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti della società GEPI.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai profili sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale, nonché di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

## CAPO I

## MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE

### ARTICOLO 1.

1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che svolgono in modo continuativo

e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le norme del presente articolo, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 da data anteriore al 1° gennaio 1988 che abbiano compiuto i cinquant'anni di età e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali, di cui rispettivamente alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Ai dirigenti che possano far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del sessantesimo anno di età e fino a tutto il mese nel quale è compiuta la predetta età. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al presente comma con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 3.

2. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda, ai fini dei benefici previsti nel comma 1, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione, ove previsto.

3. I lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, dalle imprese di cui all'articolo 1, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo od associato, hanno facoltà di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purché non oltre il 30 giugno 1989, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento è a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

4. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 3 è aumentata a quarantadue mensilità.

5. I lavoratori che percepiscono la somma di cui al comma 3 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale.

6. Per i dipendenti dell'ILVA SpA il requisito dell'anzianità occupazionale richiesto nei commi 1 e 2 rileva anche se l'anzianità è conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta ILVA SpA.

7. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, non può essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito.

8. Il numero complessivo dei lavoratori che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui al comma 1 è fissato nei limiti massimi di 3.100 unità per l'anno 1989, di 2.800 unità per il 1990 e di 2.600 unità per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi.

9. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio ». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

ARTICOLO 3.

1. I lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale.

2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta, per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni.

3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ai datori di lavoro è corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilità di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto è dovuto, a carico della separata contabilità di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito.

6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intenderà risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformità ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.

ARTICOLO 4.

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonché gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilità annue del predetto Fondo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modicazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1989.

2. Al maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 49 miliardi per l'anno 1989, lire 45 miliardi per il 1990 e lire 45 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio ». Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

3. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore alluminio, prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione nell'anno 1989 limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti.

ARTICOLO 6.

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989. È altresì prorogato alla predetta data il trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ARTICOLO 7.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazioni guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989. Entro la predetta data vanno presentate le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 322 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

## CAPO II

## INCENTIVI PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE

ARTICOLO 8.

1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto

siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione industriale controllata dall'IRI (SPI), con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.

3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 9, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei Comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale sederurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative e alle professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva.

ARTICOLO 9.

1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 8, le cui domande sono presentate entro 24 mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'ammissibilità alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi.

2. A tal fine:

*a)* il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'aricolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

*b)* il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui alla lettera *a)*, comma 9, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

*c)* alle predette iniziative si applica la maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

ARTICOLO 10.

1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato « Fondo speciale di reindustrializzazione », con dotazione complessiva di lire 660 miliardi da iscrivere in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione industriale di cui all'articolo 8, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

3. Una quota non inferiore a lire 360 miliardi dei finanziamenti previsti dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

4. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

1. Ai fini della ammissibilità a finanziamento delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'articolo 8.

2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione dei finanziamenti.

3. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

4. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati e ai connessi riflessi occupazionali.

5. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

ARTICOLO 12.

1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e di acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8, è differito al 31 gennaio 1989.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA – FRACANZANI – FORMICA – AMATO – FANFANI – GASPARI – LA PERGOLA.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.

## ELENCO PREVISTO AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 1

Attività industriali triestine S.p.A.

Centro acciai S.p.A.

Centro sviluppo materiali S.p.A.

Dalmine S.p.A.

Deltacogne S.p.A.

Deltavaldarno S.p.A.

Eurosider S.p.A.

Finsider S.p.A. in liquidazione.

Icrot S.p.A.

Ilva S.p.A.

Italsider S.p.A. in liquidazione.

Itafreddo S.p.A.

Itallamiere S.p.A.

Lavemetal S.p.A.

Lovere Sidermeccanica S.p.A.

Nuova Deltasider S.p.A. in liquidazione.

Rifinsider S.p.A.

Rivestubi S.p.A.

Se.co.sid. S.p.A.

Sicfa S.p.A.

Sidercomit S.p.A.

Siderexport S.p.A.

Sidermontaggi S.p.A.

Silca S.p.A.

Sipra S.p.A.

Sisma S.p.A.

Terni acciai speciali S.p.A. in liquidazione.

Tubificio Dalmine/Italisider S.p.A.